

STATUTO

Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia ETS

ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore

- approvato dal Consiglio Nazionale in Latina l'11/11/2020 -

ART. I - COSTITUZIONE — DENOMINAZIONE

Il presente statuto disciplina l'attività di Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia ETS, organizzazione associativa senza scopo di lucro costituitasi in Latina (LT) in data undici novembre duemilatredici ed avente c.f. 91131590597.

Essa adeguando il proprio statuto a quanto previsto dalla Legge n. 106 del 06/06/2016 e dal D. Lgs 117/2017 e, nelle more della loro applicazione, tenendo conto del D. Lgs 460 del 18/11/1997 e della Legge 383 del 07/12/2000, assume la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo settore.

Pertanto, con l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) l'acronimo ETS diventa parte integrante della denominazione sociale dell'associazione.

ART. 2 - SEDE

Asso.Cons.Italia — Associazione dei Consumatori Italia ha Sede Legale in Latina (LT) - 04100 - Via degli Aurunci, 26-30. Tale sede potrà essere trasferita altrove per delibera della Presidenza Nazionale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE — FINALITA'

Asso.Cons.Italia — Associazione dei Consumatori Italia – è una associazione senza scopo di lucro, ente non commerciale del terzo settore (ETS), libera, autonoma ed indipendente, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale.

L'associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia si propone di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers'International, dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.

Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia persegue i suoi scopi a livello internazionale, nazionale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le opportune sedi, attraverso l'attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni - periodiche o non periodiche - rivolte a consumatori ed utenti nonché attraverso l'attività di informazione e assistenza individuale ai medesimi soggetti, mediante professionisti qualificati.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi degli scopi sociali.

ART. 4 - ATTIVITA'

Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia si impegna a tutelare - anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, gli interessi di consumatori ed utenti.

L'associazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- tutelare il diritto alla salute;
- tutelare il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- tutelare il diritto ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta;
- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi;
- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;

A tal fine Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia si impegna a:

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, eco-compatibile, al fine di orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute, sanità, servizi alla persona, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, ecc.);
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio ed a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi di beni e servizi attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, con organizzazioni di categoria e soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi finalizzati al controllo di conformità della pubblicità commerciale alle normative di legge ed ai principi etici;

- promuovere strutture stabili ed efficienti per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili, amministrativi o di competenza di Autorità di settore, sempre sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni anche tra le stesse allo scopo di favorire una migliore realizzazione delle proprie finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione può assumere lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 5 - AUTONOMIA

Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia si configura quale associazione indipendente dai partiti politici e da ogni e qualsivoglia associazione, a garanzia della libertà di coscienza e della miglior tutela di consumatori ed utenti.

Opera, pertanto, in piena autonomia e priva di condizionamenti, nel pieno rispetto dei principi democratici e delle leggi nazionali, regionali e comunitarie. L'Associazione ha facoltà di aderire a Confederazioni Nazionali ed Internazionali. L'adesione ad una o più Confederazioni è deliberata dall'Assemblea Nazionale, e tra le more di un'assemblea e l'altra dal Consiglio Nazionale. Gli stessi Organi, nell'interesse generale degli Associati hanno facoltà di revocare le adesioni in qualsiasi momento. Sia per le adesioni, quanto per le eventuali revoche assunte dal Consiglio Nazionale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale medesimo.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio e/o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, perdite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 - FINANZIAMENTO

L'Associazione, senza scopo di lucro, provvede al proprio finanziamento attraverso:

- le quote associative annuali versate dai soci;
- eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, contributi pubblici, previa valutazione della provenienza dei medesimi e della compatibilità con gli scopi associativi,
- con i proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione anche in collaborazione con enti pubblici e loro organizzazioni, università, fondazioni e associazioni.

ART. 8 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione, pertanto, sono costituite:

- dalle quote annuali che gli associati versano direttamente all' Associazione;
- dagli eventuali contributi o lasciti volontari che dovessero pervenire all' Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
- da contributi e finanziamenti pubblici e della Comunità Europea.

Le strutture dell'associazione, ai vari livelli, dovranno gestire le uscite basandosi sulle disponibilità di loro competenza, nel rispetto delle finalità del presente statuto.

I responsabili delle stesse dovranno rispondere in proprio per un eventuale disavanzo di bilancio.

Detti soggetti sono altresì obbligati alla scrupolosa osservanza della legislazione fiscale.

In caso di inadempienza risponderanno in proprio e direttamente delle violazioni perpetrate in danno degli associati e della Sede Nazionale.

ART. 9 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso, predisposto dalla Presidenza, deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa nella nota integrativa al bilancio.

La Presidenza deve inoltre redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 10 - UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associati

ART. 11— I SOCI

Possono aderire all'associazione Associazione tutti coloro che, riconoscendosi nello Statuto e intendendo collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente Statuto (fondatori), coloro che ne fanno espressa richiesta senza alcuna distinzione di sesso, razza, e religione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'assemblea degli associati ed hanno diritto al voto, ad eccezione dei soci onorari, privi del diritto di voto.

ART. 12 — CRITERI DI AMMISSIONE

L'aspirante socio può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione, tramite i portali web, compilando e sottoscrivendo la scheda di adesione.

La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera e comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione, che in nessun caso è rimborsabile.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statuari.

L'iscrizione comporta per il nuovo socio il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

La Presidenza Nazionale delibera le adesioni dei soci in occasione della riunione atta a deliberare sulla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 13 — DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci e dei libri associativi;

- accedere, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente statuto e successive modifiche ed integrazioni, alle cariche di rappresentanza e direzione ivi previste; - dare le dimissioni in qualsiasi momento.

ART. 14 — DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati a: osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

- versare la quota di adesione annua nei limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale (la quota versata non è rimborsabile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile);
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità ed agli scopi dell'Associazione.

ART. 15 — RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- morosità per mancato versamento della quota associativa;
- mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto e comportamento contrario agli scopi dell'associazione;
- decesso.

La perdita della carica di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica ricoperta nell'associazione.

ART. 16 — CARICHE SOCIALI E CRITERI DI ELEGIBILITA'

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni, ispirate ai principi democratici.

Possono accedere alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale che dichiarino di rispettare ed accettare le norme previste dal presente Statuto.

Gli iscritti partecipano, ai vari livelli territoriali, alle elezioni degli organi dell'Associazione in occasione delle Assemblee.

Tutte le delibere assembleari vengono adottate con le maggioranze e nei modi previsti nel presente Statuto o, in mancanza di espressa regolamentazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dalla Presidenza Nazionale.

La stessa, per impegni di carattere permanente del dirigente, ha facoltà di deliberare eventuale indennità di carica.

ART. 17 — INCOMPATIBILITA'

Le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione non sono incompatibili né con la qualità di socio né tra di loro.

L'incarico di dirigente dell'Associazione a livello nazionale non è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'organizzazione stessa.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiano gravi infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, su iniziativa della Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nell'attesa della decisione, la Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno dell'Associazione di comportamenti incompatibili con i principi informatori dell'Associazione;
- c) inosservanza del presente Statuto.

La Presidenza Nazionale delibera sui provvedimenti di sospensione degli associati a maggioranza dei presenti.

ART. 19 — SEDI

L'Associazione promuove tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, provinciale e locale, anche attraverso l'apertura di sedi.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Presidenza Nazionale;
- Vice-Presidenza Nazionale;
- Segretario Nazionale;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio Nazionale dei Sindaci.

ART. 21— STRUTTURE REGIONALI, PROVINCIALI E ZONALI

Le strutture regionali, provinciali e zonalі rappresentano i livelli di organizzazione periferica dell'Associazione Nazionale.

Ognuna delle citate strutture ha propria autonomia patrimoniale, giuridica e amministrativa, e nell'ambito delle rispettive autonomie e competenze risponde direttamente per gli obblighi e gli impegni assunti nei confronti degli associati e della Sede Nazionale, nel pieno rispetto dei principi imposti dal presente Statuto, della legge vigente e, comunque, in aderenza alla normativa dettata in materia di tutela dei consumatori.

Le strutture regionali, provinciali e zonalі hanno l'obbligo di utilizzare il nome ed il logo di Asso.Cons.Italia – Associazione Consumatori Italia seguito dall'indicazione territoriale e di esplicitare nel proprio statuto l'adesione ad Asso.Cons.Italia – Associazione Consumatori Italia Nazionale.

Nelle Regioni dove non sono costituite strutture regionali e/o provinciali, l'Associazione Nazionale di Asso.Cons.Italia può assumere i compiti previsti dal presente articolo mediante adesione diretta negli Organismi Regionali e/o Provinciali.

ART. 22 - STRUTTURE ESTERE

L' Associazione promuove l'associazionismo anche all'estero, negli stati comunitari ed extra-comunitari, nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno di esso.

La Presidenza Nazionale dell'Associazione ha facoltà di nominare, per ciascuno Stato estero, un Coordinatore Nazionale.

I Coordinatori Nazionali degli stati esteri, prima di prendere qualsiasi iniziativa che dovesse impegnare economicamente l'Associazione, devono essere in possesso della preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale dell'Associazione.

I coordinatori Nazionali rappresentano l'Associazione nello stato territorialmente competente e durano in carica fino alla celebrazione dell'Assemblea.

Provvedono a tutti gli adempimenti organizzativi necessari, nell'interesse dell'Associazione, compresa: l'accensione di C.C. bancari e postali, la nomina di Commissari territoriali e l'assunzione di eventuali dipendenti, partecipano alla contrattazione ed agli incontri con le Istituzioni.

Gli stessi possono essere, insindacabilmente, revocati dalla Presidenza Nazionale in qualsiasi momento.

ART. 23 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione della Presidenza Nazionale, nei modi e nelle forme di cui al successivo comma, ed in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un quarto degli iscritti ovvero su richiesta congiunta di almeno cinque Presidenti Regionali, nelle medesime modalità.

Sarà cura della Presidenza Nazionale diramare ai Presidenti Regionali, alle strutture Estere e ai soci fondatori - almeno 45 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea - l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, data, ora e luogo dell'adunanza.

I Presidenti Regionali dovranno affiggere detto avviso presso la propria sede e curare l'invio del medesimo a tutte le sedi provinciali e zonali, affinché procedano all'affissione nei propri locali.

Dell'avviso è data altresì opportuna pubblicità sul sito internet dell'Associazione.

ART. 24 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è composta:

- dai delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali nei modi e nelle forme di cui all'art. 34 del presente Statuto;
- dai delegati eletti nell'ambito degli Stati esteri con le medesime modalità e, comunque, nel rispetto dei principi di rappresentatività democratica;
- dai soci fondatori.
- dai membri del Consiglio Nazionale, dai membri del Collegio dei Probiviri e dai membri del Collegio Nazionale dei Sindaci, i quali partecipano all'Assemblea con diritto di voto, con esclusione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
- dal Segretario Nazionale, che è privo di diritto al voto.

ART. 25 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale:

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
- b) elegge i Membri del Consiglio Nazionale;
- c) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente Nazionale;
- d) elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- e) elegge il Collegio Dei Probiviri;
- f) stabilisce l'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le linee programmatiche;
- g) modifica in tutto in parte lo Statuto dell'Associazione, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati all'Assemblea;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio o dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati all'Assemblea;
- i) Nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le decisioni espresse dall'Assemblea Nazionale, sono vincolanti per tutti gli associati; L'Assemblea Nazionale è presieduta da uno dei delegati all'Assemblea, eletto a maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli intervenuti.

L'Assemblea Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti e degli altri soggetti aventi diritto al voto, salve le eccezioni di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Ogni Regione ha diritto ad un delegato, scelto tra gli iscritti all'associazione.

Ulteriori delegati, fino ad un massimo di 5 per Regione, potranno essere ammessi all'Assemblea con delibera della Presidenza Nazionale, su richiesta delle sedi regionali interessate, in ragione del numero degli abitanti della Regione e degli iscritti all'associazione a livello regionale, comunque nel rispetto del principio di rappresentatività democratica.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea Nazionale elegge una Commissione elettorale, formata da tre membri, di cui due scelti a maggioranza dei presenti, fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima ed il terzo scelto, a maggioranza dei presenti, tra i membri del Consiglio uscente.

È compito del Consiglio Nazionale indicare le modalità di elezione e di valutazione, gli adempimenti relativi, nonché predisporre un regolamento dei lavori congressuali che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale alla sua apertura.

ART. 26 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. È composto da un un minimo di sette componenti, compreso il Presidente Nazionale. Esso:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;

b) approva con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari nonché da indicazioni di organi della pubblica amministrazione.

È comunque preclusa al Consiglio Nazionale la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione, alle competenze degli organi tutori, al rispetto del generale principio di democraticità e rappresentatività cui il presente Statuto si ispira.

c) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Nazionale;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) elegge nel proprio seno la Presidenza Nazionale;

f) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

g) ratifica in tutto o in parte le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Presidenza Nazionale;

h) nomina eventuali "soci onorari" dell'Associazione;

i) stabilisce la quota annuale di versamento dei soci fondatori e dei soci non fondatori.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Presidenza Nazionale in via ordinaria una volta all'anno, con preavviso di almeno cinque giorni a tutti i componenti; in caso di inottemperanza può autoconvocarsi, su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente Nazionale.

In via straordinaria può essere convocato con richiesta motivata da inoltrarsi alla Presidenza Nazionale da parte del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

I membri del Consiglio Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Nazionale.

Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato grave motivo, non partecipino ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero, durante il loro mandato, si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente statuto.

ART. 27 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente Nazionale esercita la rappresentanza legale dell'associazione e ne esercita il coordinamento.

Al Presidente spetta la firma sociale e detiene la rappresentanza legale anche in giudizio e verso terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale.

Propone i componenti della Presidenza Nazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale che coadiuvano il Presidente nelle funzioni di rappresentanza politica; coordinamento generale del programma e delle funzioni di presidenza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono conferiti al Vice Presidente.

ART. 28 —IL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale è affidato il coordinamento organizzativo delle iniziative e delle attività dell'associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Nazionale e dalla Presidenza Nazionale.

Il Segretario Generale cura e sovrintende l'attuazione delle convenzioni, degli atti di adesione e dei protocolli d'intesa e di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento degli scopi associativi.

ART. 29— LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale è composta da un massimo di 7 membri.

Il Presidente, il Vice presidente e il Segretario Generale fanno parte di diritto della Presidenza Nazionale.

Il Presidente onorario, ove eletto, partecipa alle riunioni della Presidenza Nazionale con diritto di voto.

La Presidenza Nazionale assicura il governò e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi

La Presidenza Nazionale:

- a. esegue i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. Formula i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- c. delibera in via d'urgenza le azioni disciplinari nei confronti degli associati singoli e collettivi da ratificare alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale;
- d. decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o ad accordi e protocolli d'intesa;
- e. verificare la costituzione e il funzionamento degli organismi dirigenti delle associazioni locali e regionali;

Alla Presidenza Nazionale sono, inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare di:

- a. obbligare cambiariamente l'associazione;
- b. concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- c. compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- d. transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- e. autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati inerenti l'attività associativa;
- f. stipulare atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- g. delegare il Presidente a promuovere giudizi o resistere alle liti.

La Presidenza Nazionale informa degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile.

Occorre invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

- a. acquistare, vendere e permutare beni immobili;

b, assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza Nazionale può assumere deliberazioni con i poteri del Consiglio Nazionale per le questioni di straordinaria amministrazione nei casi di particolare urgenza. Tali deliberazioni sono sottoposte al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva per la ratifica.

ART. 30 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia ed ha il compito di:

- a. interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
- b. emettere, ove richiesti, pareri su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c. verificare la conformità degli statuti delle associazioni federate;
- d. esaminare i ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari adottati dall'ufficio di presidenza e ratificati dal Consiglio Nazionale entro 30 gg dalla loro presentazione

L'iniziativa del Collegio in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche è intrapresa, a seguito di richiesta di parte ovvero per propria autonoma decisione, producendo una relazione agli interessati e al Consiglio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.

I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 31— TENUTA E CONSERVAZIONE DI LIBRI, VERBALI E ELENCHI

Presso la sede nazionale sono conservati, oltre all'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi vigenti nonché il libro dei verbali del Congresso nazionale dei delegati, del Consiglio direttivo nazionale e degli altri organi statutari.

Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni regionali, provinciali e locali.

ART. 32 — LOGO

Il logo, così come la bandiera, di Asso.Cons.Italia – Associazione Consumatori Italia - è suo patrimonio ed è costituito dal simbolo a forma di cinque soggetti tricolore, rappresentanti la famiglia dei consumatori, contenente la sigla “Asso.Cons.” seguita dalla parola “Italia” scritta in corsivo, nonché della dicitura “consumatori ed utenti”. Come tali, alla stessa Asso.Cons.Italia – Associazione Consumatori Italia è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo e/o di collaborazione determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.